

7 MAG. 1977

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

(SEDUTA DEL 4 APRILE 1977)

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno di lunedì quattro del mese di aprile, alle ore 10,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

- 1 ARGAN Prof. GIULIO CARLO Sindaco
2 BENZONI Dott. ALBERTO Assessore deleg.
3 COSTI SILVANO Assessore effett.
4 PALA ANTONIO
5 PRASCA GIULIANO
6 DELLA SETA PIERO
7 VETERE UGO
8 FRAJESE Prof. ANTONIO
9 ARATA Dott. LUIGI
10 D'ALESSANDRO PRISCO Dott. FRANCA
11 BUFFA LUCIO Assessore effett.
12 D'ARCANGELI MIRELLA
13 DE FELICE AVV. TULLIO
14 BENCINI GIULIO
15 PIETRINI Dott. VINCENZO
16 MANCINI OLIVIO Assessore suppl.
17 ALESSANDRO CONSIGLIO PIETRO
18 NICOLINI Arch. RENATO
19 CALZOLARI GHIO Prof. Arch. VITTORIA

Presenti: l'On. Sindaco e n. 14 Assessori.

Assenti giustificati: gli Assessori Silvano Costi, Antonio Pala, Vincenzo Pietrini e Consiglio Pietro Alessandro.

Assiste il sottoscritto V. Segretario Generale avv. Giuseppe Laterza. (OMISSIS)

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

REGIONE LAZIO ASSESSORATO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

F.to PULCI DELIBERAZIONE N. 2429

Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il p.p. 13/F « La Rustica ».

Premesso che, con deliberazione ad urgenza della Giunta Municipale n. 2962 dell'8 maggio 1968 — ratificata con emendamenti con atto consiliare n. 1005 del 31 maggio 1968, rettificati con deliberazione ad urgenza della Giunta Municipale n. 7665 del 16 ottobre 1968, ratificata con atto consiliare n. 565 del 31 gennaio 1969 — è stato adottato il p. p. 13/F di esecuzione ed in variante al Piano Regolatore Generale — approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 — della zona delimitata a Nord del tratto urbano dell'Autostrada degli Abruzzi, ad Est dal G.R.A., a Sud e ad Ovest dal p. p. 8/L, località « La Rustica »;

Che gli atti relativi ai citati provvedimenti sono stati esposti, in visione al pubblico, presso l'Albo Pretorio del Comune di Roma, dal 10 dicembre 1968 al 9 gennaio 1969, ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Che nel periodo fissato dalla precitata legge n. 1150, sono state prodotte 60 opposizioni ed osservazioni, oltre a 7 presentate fuori termine;

Che, con deliberazione della Giunta Municipale 598 del 17 febbraio 1971, l'Amministrazione Comunale ha adottato le controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni precitate;

Che, con nota n. 484 del 21 luglio 1971, il piano in questione è stato trasmesso al Ministero dei LL.PP. il quale, con lettera n. 2183 del 30 maggio 1972, ai sensi del D.P.R.

15 gennaio 1972, n. 8, ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati di cui trattasi, alla Regione Lazio;

Che l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio, con nota n. 3582 del 9 dicembre 1972, ha fatto rilevare che il p. p. 13/F, è stato pubblicato solo ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e non anche ai sensi dell'art. 9 della legge medesima in quanto recante variante di Piano Regolatore Generale;

Che, pertanto, si è provveduto alla nuova pubblicazione degli atti relativi al Piano in questione, che sono stati esposti in visione all'Albo Pretorio del Comune di Roma dal 17 marzo 1973 a tutto il 15 aprile 1973, ai sensi degli artt. 9 e 15, previa inserzione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 22 del 16 marzo 1973;

Che nel periodo suindicato e nei successivi 30 giorni sono state prodotte 29 opposizioni ed osservazioni, pervenute entro i termini e 10 pervenute fuori termine;

Che, conseguentemente, occorre assumere formale provvedimento recante, oltre la conferma delle controdeduzioni formulate con deliberazione della Giunta Municipale n. 598 del 17 febbraio 1971, anche le controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate a seguito della rinnovata pubblicazione degli atti come sopra specificata;

Vista la deliberazione consiliare n. 1007 del 31 maggio 1968, recante la delega alla Giunta Municipale a provvedere agli ulteriori atti, ivi comprese le controdeduzioni del Comune di Roma alle opposizioni ed osservazioni, relativi ad alcuni piani particolareggiati, tra cui il p. p. 13/F «La Rustica», delega concessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e 26 del R. D. 30 dicembre 1923, numero 2839;

Avuti presenti i pareri espressi dalla Commissione Consiliare Permanente Urbanistica nelle sedute del 17 luglio 1973; 30 novembre 1973; 20 dicembre 1973; 15 febbraio 1974; 17 dicembre 1974; 20 dicembre 1974; 14 gennaio 1975; 25 gennaio 1975; 7 marzo 1975; 2 maggio 1975 e 26 giugno 1975;

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

delibera:

A) di formulare, in conformità ai pareri resi dalla Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica le seguenti controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il p.p. n. 13/F «La Rustica», adottato con deliberazioni della Giunta Municipale n. 2962 e 7665, rispettivamente, del 31 maggio e 16 ottobre 1968, a seguito della ripetuta pubblicazione degli atti richiesta dalla Regione Lazio come specificato in premessa:

#### N. 1 — MONACO MARCELLO E D'ANIELLO NICOLA.

I ricorrenti sono proprietari di due lotti in Via Aretusa di circa mq. 1.000 ciascuno.

I lotti ricadevano fino al 1962 nel perimetro delle zone industriali di Roma e su di essi nel 1958 furono realizzati due stabilimenti industriali (Lic. n. 1116/AR del 30 agosto 1956) in cui sono occupati circa 30 addetti. Nel 1962 la zona fu destinata ad F1 mentre il p.p. prevede ora la destinazione a parco pubblico.

In via preliminare i proprietari sollevano questioni di illegittimità procedurali nell'adozione e nella ripubblicazione del p.p. Quindi fanno presente la situazione di grave disagio procurato dalla destinazione di p.p. per l'attività di tipo industriale che si svolge sui lotti di loro proprietà.

Chiedono in via principale l'eliminazione del vincolo N ed il ripristino della zona industriale; in via secondaria la destinazione ad F1.

Si controdeduce:

a) le ragioni di illegittimità addotte dai ricorrenti in via preliminare nel punto 1), circa la impossibilità di stabilire in sede di p.p. norme di attuazione particolari e prevedere varianti al P.R.G. non hanno alcun fondamento giuridico.

Inoltre le norme del P.R.G. prevedono che in sede di p.p. debbono essere reperite altre aree per servirsi e verde, qualora siano insufficienti, come nel caso del p.p. 13F, le dotazioni del P.R.G. medesimo.

b) che la nuova pubblicazione del p.p. si è resa necessaria per vizio di forma, per cui appaiono fondate su illazioni e scarsa informazione le considerazioni dei ricorrenti contenute nel punto 2) paragrafo a), b), c) dell'opposizione;

c) che altrettanto prive di fondamento sono le obiezioni contenute nel punto 3 dell'opposizione in quanto l'Amministrazione ha chiesto preventivamente al Ministero LL.PP. l'autorizzazione per le varianti al P.R.G. apportate in sede di p.p.

d) che le considerazioni sul metodo che dovrebbe essere adottato per la ristrutturazione della borgata, contenute nei punti 3 e 4, derivano da convinzioni personali dei ricorrenti, mentre la metodologia adottata dagli uffici è frutto di decisioni responsabili a livello tecnico e politico.

Inoltre, tali considerazioni contengono contraddizioni palesi con ciò che è affermato nei punti precedenti, in quanto propongono modifiche al P.R.G. molto più profonde e sostanziali di quelle contestate all'Amministrazione;

e) che in quanto affermato nel punto 5) circa la mancata approvazione interministeriale della variante al piano delle zone industriali, prevista nel 1941, non corrisponde a verità, in quanto il 27 ottobre 1970 è stato già emesso decreto interministeriale numero 16170 che approva le varianti in questione.

Tutto ciò premesso, mentre si respingono i rilievi di carattere giuridico, in quanto privi di fondamento, tuttavia, considerate le ragioni sostanziali dell'osservazione riguardanti l'attività di tipo artigianale che si svolge sui lotti dei ricorrenti e tenuto conto che la destinazione di P.R.G. era F1, verificata la consistenza degli impianti ed il numero degli addetti e data la esiguità della estensione della proprietà dei ricorrenti, si ritiene che la opposizione possa essere accolta nel senso di modificare la destinazione da zona N (parco pubblico) a zona artigianale con esclusione di edilizia residenziale.

Le modifiche apportate sono state graficizzate nella planimetria allegata, scala 1:2.000.

## N. 2 — GINI MARCHERITA.

La proprietà della ricorrente di circa 7.000 mq. già destinati ad F1 dal P.R.G., è stata vincolata per il 90% a verde e sede stradale dal p.p.

La ricorrente solleva in via preliminare questioni di legittimità procedurale e di merito sulle destinazioni di p.p.: contesta la validità dei cambiamenti di destinazione (da zona F1 a verde e strade) in quanto ritenute contrarie ai dettami della N.T.A. ed allo spirito dell'O.d.g. del Consiglio Comunale sul progetto di P.R.G. riguardante la ristrutturazione delle Borgate.

In particolare, la ricorrente non ritiene valido il criterio di « reperire i servizi nel tessuto stesso delle borgate », invece di avvalersi di un'area libera esterna, destinata dal P.R.G. ad F2, né il criterio con cui sono state progettate la struttura viaria e la distribuzione degli spazi verdi.

Chiede l'eliminazione del nuovo tracciato di Via Vertunni, il «reperimento più organico delle zone verdi» e quindi il ripristino dell'edificabilità anche parziale sul terreno di sua proprietà (in particolare dell'area verde sita all'incrocio delle due strade di p.p. foglio 659, particella 28).

La proprietaria si dichiara disposta a cedere parte dell'area di sua proprietà.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le obiezioni di carattere preliminare e giuridico, circa la presunta illegittimità delle prescrizioni e delle varianti al P.R.G. e per quanto concerne le considerazioni sulla metodologia di ristrutturazione delle borgate, si rimanda alle controdeduzioni all'opposizione n. 1.

Considerate comunque le opposizioni di numerosi cittadini al nuovo tracciato viario di Via Vertunni (vedesi opposizione n. 3, al punto 7, e n. 10 e 27) e le ragioni di carattere sostanziale addotte, nella parte conclusiva della opposizione; considerato, infine, che la destinazione del lotto di terreno, secondo il P.R.G., era zona F1, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta, spostando il nuovo tracciato della via Sileno, nella parte terminale verso via Vertunni, in modo da ricalcare quello esistente, ripristinando, su una porzione del lotto stesso, l'edificabilità con destinazione R1 (indice di edificabilità residenziale di 1,5 mc/mq.) come graficizzato nell'allegata planimetria catastale scala 1:2.000.

N. 3 — BRUZZESE ANTONIO ED ALTRI (200 cittadini).

I firmatari dell'istanza chiedono:

1) che l'indice di edificabilità sia uniformato ad 1,5 mc/mq. in tutte le zone edificabili;

2) che sia ridotta la fascia di rispetto del G.R.A. a 50 ml;

3) che le zone con P.L.V. obbligatorio siano trasformate a zone con accorpamento libero C1;

4) che siano ridistribuite le zone residenziali con negozi sopprimendo le «grosse attività commerciali»;

5) sanatoria delle zone edificate nel verde reperendo aree per tale destinazione su zone libere;

6) sanatoria degli edifici abusivi costruiti su terreni edificabili. A tale proposito si invitano le autorità competenti e le Circoscrizioni VII e VIII ad affrontare il problema specifico tenendo conto di tre obiettivi principali;

a) prevedere la sanatoria urbanistica nella revisione del P.R.G.;

b) prevedere sanzioni amministrative minime accessibili a tutti, essendo la sanatoria di carattere sociale;

c) individuare un iter burocratico semplificato al massimo per non rendere l'operazione inattuabile;

7) che il sistema viario ricalchi i tracciati stradali preesistenti, ampliandoli opportunamente, ferme restando le nuove strade che rispondono alle esigenze urbanistiche reali della Borgata;

8) che sia attuato immediatamente il collegamento, previsto dal p.p. con l'Autostrada Roma-L'Aquila;

9) che sia attuato il raddoppio della linea ferroviaria (Roma-Pescara) con stazione e fermata, a tutto vantaggio dei pendolari e per permettere l'alleggerimento del traffico veicolare verso il centro.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nel punto 1) si ritiene che esse possano essere parzialmente accolte eliminando gli incentivi di cubatura non residenziale previsti dal p.p., mentre gli indici residenziali restano invariati.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel punto 2) si ritiene che possa essere parzialmente accolta, riducendo la fascia di rispetto del G.R.A. a ml. 60, restituendo i terreni ubicati oltre tale fascia di rispetto alle destinazioni originarie previste dal P.R.G. La conferma della destinazione a parco pubblico deriva dalla necessità di rispettare gli indici stabiliti dalle norme tecniche del P.R.G.

La nuova soluzione è stata graficizzata nell'allegata planimetria catastale.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel punto 3) si ritiene che possa essere parzialmente accolta eliminando i P.L.V. obbligatori e gli indici di edificabilità non residenziali previsti dal p.p.

A seguito del parziale accoglimento delle richieste contenute nei punti 1) e 3) dell'osservazione, le norme tecniche vengono modificate eliminando tutti gli indici non residenziali, mentre restano invariati i tre indici (1,5 - 1,8 - 2,09). All'interno del volume edificabile previsto dai suddetti indici ed in corrispondenza degli isolati campiti con retino scuro, è permesso l'inserimento delle attività ammesse dall'art. 18 delle norme tecniche di attuazione del p.p. ed il piano terra dovrà essere destinato a negozi secondo quanto disposto dagli artt. 8-9-10-11-12-13 delle norme tecniche stesse. Pertanto l'art. 15 risulta variato come specificato nell'elaborato 5 bis allegato al presente provvedimento.

Per quanto riguarda il punto 4) si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto l'ubicazione delle fasce di negozi deriva da criteri determinati da raggi di percorrenza e dalla necessità di controllare la distribuzione delle attività commerciali. Dato, inoltre, che trattasi di localizzazione di esercizi commerciali di prima necessità, a servizio immediato delle residenze, si ritiene che non costituiscano concentrazioni di «grosse attività commerciali».

Per quanto riguarda il punto 5) si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta perché tale destinazione (zona a verde) era già prevista dal P.R.G. e per la precisa volontà dell'Amministrazione Comunale di non sanare con provvedimenti particolari gli insediamenti abusivi su aree con destinazione pubblica di P.R.G.

Per quanto riguarda il reperimento di altre aree verdi, si precisa che il p.p. al momento della sua adozione, teneva già conto delle aree non utilizzabili in quanto costruite abusivamente. Comunque in considerazione delle ulteriori compromissioni avvenute dopo l'adozione del p.p. si sono reperite altre aree idonee, anche alla luce del parere della VII Circoscrizione come risulta dalla planimetria catastale allegata in scala 1 : 2.000 al presente atto deliberativo.

Per quanto riguarda il punto 6) si precisa che le costruzioni abusive possono essere sanate nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del p.p. Comunque il problema sollevato costituisce argomento di revisione del P.R.G. e, pertanto, non può essere affrontato in questa sede.

Per quanto riguarda il punto 7), si premette che il p.p. tiene già conto, ove possibile, dell'attuale rete stradale, ad eccezione di alcuni nuovi tracciati ritenuti necessari per una migliore articolazione funzionale. Comunque alla luce della nuova realtà e considerando

le ragioni addotte da numerosi ricorrenti, sono state introdotte alcune modifiche specifiche che non alterano la struttura generale del p.p., come indicato nell'allegata planimetria catastale 1:2.000. Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta nei limiti sopra specificati.

Per quanto riguarda i punti 8) e 9), che costituiscono raccomandazioni di sollecita attuazione dei p.p. 13F e 8L non essendo materia di osservazione, si rimanda il problema alla fase attuativa.

#### N. 4 — SOCIETA' A R.L. « NAIDE ».

La Società, proprietaria di 10.000 mq. di terreno si oppone, ai fini interruttivi, alle destinazioni di p.p. riservandosi di presentare osservazioni e memorie aggiuntive.

Si controdeduce:

Premesso che il vincolo di p.p. di destinazione a parco pubblico conferma la destinazione del P.R.G. e che il vincolo di rispetto assoluto deriva dalla presenza di un acquedotto romano e considerato che la Società ricorrente non indica soluzioni alternative, né tali soluzioni potrebbero essere prese in considerazione data la natura dei vincoli, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

#### N. 5 — PROTO MARIA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di 8.000 mq., si oppone — a fini interruttivi — alla destinazione di zona prevista dal p.p. riservandosi di presentare memorie aggiuntive.

Si controdeduce:

Premesso che la destinazione di zona prevista dal p.p. conferma quella del P.R.G. e dato che la proprietà del ricorrente ricade in una zona libera da costruzioni, che costituisce uno dei nuclei principali del verde di quartiere, essenziale al rispetto degli indici di P.R.G. e non prospettando l'opponente soluzioni alternative, si ritiene che la opposizione, di carattere meramente interruttivo, non possa essere accolta.

Considerato poi che l'opposizione non è argomentata, non propone — come detto — soluzioni alternative e che non è pervenuta all'Amministrazione comunale alcuna memoria aggiuntiva, l'opposizione è da respingere anche a prescindere dalle considerazioni di merito contenute nell'istruttoria tecnica.

#### N. 6 — ALFONSI GINO, MARIO, EZIO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno ubicato all'incrocio tra via della Rustica e Via Delia, ove possiedono un supermercato alimentare di 500 mq., cui si accede da Via Delia, si oppongono alla soppressione dell'ultimo tratto di questa strada, in quanto tale soppressione è stata operata in seguito all'accoglimento della opposizione n. 43 presentata alla prima pubblicazione del p.p.

Si controdeduce:

Considerando le ragioni addotte dai ricorrenti, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta, ripristinando l'ultimo tratto di Via Delia, come graficizzato nella planimetria catastale scala 1:2.000 allegata al presente provvedimento.

N. 7 — DI CARLO PIETRO E SANTORO ANTONIO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno, premesso che il proprio lotto risulta compreso in una zona destinata dal p.p. a planovolumetrico obbligatorio, già edificata per mq. 6.720 su mq. 14.000, chiedono che siano stabilite dal p.p. norme precise che obblighino ed incentivino i proprietari a raggiungere un accordo tra loro.

Si controdeduce:

Premesso che l'esistenza di numerosi edifici sugli isolati destinati a P.L.V. obbligatorio e l'estremo frazionamento della proprietà rende l'intervento difficile ed oneroso per l'Amministrazione, tenuto conto delle richieste di numerosi cittadini della zona, si rinvia alle controdeduzioni di cui ai punti 1) e 3) della osservazione n. 3.

N. 8 — CONIUGI SANTORO ANTONIO E BELFIORE ANTONIETTA.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con sovrastante edificio, premesso che il proprio lotto ricade nella zona destinata dal p.p. a planovolumetrico obbligatorio ed essendo quasi impossibile trovare l'accordo tra i vari proprietari di detta zona, chiedono che il p.p. stabilisca un termine entro il quale i proprietari dei lotti ricadenti nella zona destinata a plano-volumetrico siano obbligati a trovare un accordo, trascorso il quale il Comune, tramite i suoi tecnici, dovrebbe provvedere direttamente a realizzare un progetto di massima onde definire le spettanze dei singoli proprietari.

Si controdeduce:

\* Si rinvia a quanto controdedotto in merito all'apposizione n. 7.

N. 9 — GARFÈ ARDUINO ED ALTRI ABITANTI DELLA BORGATA.

I ricorrenti, proprietari di vari lotti ubicati lungo via Galatea, chiedono:

a) che tutta la lottizzazione della borgata «La Rustica», riconosciuta con delibera 3390 del 1935, venga inclusa nel p.p. 13F e ristrutturata;

b) che la fascia di rispetto della viabilità autostradale venga ridotta a 50 ml.

Si controdeduce:

Premesso che il p.p. non ignora il P.R.G., come sostenuto dai ricorrenti, ma specifica le destinazioni d'uso con l'obiettivo di una ristrutturazione globale della borgata, secondo le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G. medesimo, si ritiene che le richieste contenute al punto a) dell'osservazione, anche per la loro genericità, non diano luogo a provvedere.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel punto b) si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta nei limiti specificati al punto 2) della controdeduzione all'osservazione n. 3.

N. 10 — DE GRANDIS ANGELO E SERGIO AGNESE.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con sovrastante edificio, premesso che la deviazione della Via Vertunni investe gran parte del loro lotto e conseguentemente l'edificio esistente, fanno rilevare l'enorme difficoltà che comporta la realizzazione del planovolumetrico nella loro residua proprietà.

Si controdeduce:

Tenuto conto delle richieste di numerosi cittadini della borgata e del parziale accoglimento della richiesta contenuta nel punto 7) dell'opposizione n. 3, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta ripristinando il vecchio tracciato di Via Vertunni. Inoltre, tenuto conto sia della oggettiva difficoltà di poter realizzare un programma di edificazione comune, data l'estrema frammentazione delle proprietà, che delle numerose opposizioni dei proprietari dei lotti, viene eliminato il planovolumetrico obbligatorio. Pertanto l'opposizione risulta parzialmente accolta nei termini specificati nelle controdeduzioni ai punti 1 e 3 dell'opposizione n. 3.

La soluzione è stata graficizzata nell'allegata planimetria catastale in scala 1:2.000.

#### N. 11 — DEL PICO TOMMASO E VINCENZO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con sovrastante edificio, ricadente in zona destinata a P.L.V. obbligatorio, sottolineano le difficoltà oggettive di poter realizzare un programma di edificazione comune, data l'estrema frammentazione delle proprietà. Pertanto chiedono:

1) che il proprio lotto venga stralciato dalla zona prevista con planovolumetrico data l'impossibilità e la non convenienza per tale realizzazione;

2) che venga loro concesso di poter sopraelevare l'attuale edificio senza il previsto arretramento conseguente all'allargamento della strada ed all'adeguamento delle nuove norme.

Si controdeduce:

Premesso che, effettivamente, le proprietà comprese nell'isolato cui si riferisce l'opposizione, sono estremamente frazionate e tenuto conto delle opposizioni di numerosi proprietari di lotti, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nei termini specificati nelle controdeduzioni ai punti 1 e 3 dell'osservazione n. 3.

Per quanto riguarda la richiesta di poter sopraelevare l'edificio esistente, si rinvia alla verifica del progetto edilizio da parte degli Uffici competenti.

#### N. 12 — ALIBRANDI PASQUALE.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno, premesso che il p.p. destina il proprio lotto a servizi pubblici, chiede che gli sia data la possibilità, con opportuna modifica, di edificare 1.500 mc. necessari per l'abitazione dei propri familiari, offrendo nel contempo, in caso di accoglimento di tale richiesta, la restante area gratuitamente al Comune.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente ricade all'interno di una zona già destinata a parco pubblico dal P.R.G. e che tale destinazione è stata parzialmente variata in zona M3, servizi di quartiere, per inserire una scuola materna nel rispetto degli standards del P.R.G., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

#### N. 13 — PISELLI ANTONIO.

Il ricorrente, proprietario di un immobile composto da un appartamento ed alcuni negozi in Via Vertunni, chiede che sia ripristinato il tratto di Via Vertunni soppresso dal p.p., in quanto renderebbe inutilizzabili i negozi esistenti.



Si controdeduce:

Considerate le controdeduzioni all'osservazione n. 3 (punto 7) e quelle all'opposizione n. 10, riguardanti i tracciati stradali, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta.

La nuova soluzione è stata graficizzata nell'allegata planimetria catastale 1:2.000.

N. 14 — FRATELLI ALBERTO, ANTONIO E MARCELLO SALTARI.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con sovrastante edificio ricadente nella zona destinata a planovolumetrico obbligatorio, sottolineano la effettiva difficoltà di poter realizzare un qualsiasi programma di edificazione data l'estrema frammentazione della proprietà; pertanto chiedono che sia concesso loro di costruire secondo il progetto di variante presentato al Comune (prot. 17645/71), senza l'arretramento dovuto dalla nuova strada.

Si controdeduce:

Premesso che effettivamente le proprietà comprese nell'isolato cui si riferisce l'opposizione sono estremamente frazionate e tenuto conto delle opposizioni di numerosi proprietari di altri lotti, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nei termini specificati nelle controdeduzioni ai punti 1 e 3) dell'osservazione n. 3.

Per quanto riguarda la richiesta di costruire secondo il progetto di variante presentato, essa sarà valutata in sede di verifica del progetto, da parte degli Uffici competenti, e potrà avere esito se la richiesta è conforme alle norme del p.p.

N. 15 — ALFONSI NILDE.

La ricorrente, proprietaria di un terreno di mq. 1.600, constatato che il p.p. ha suddiviso il proprio lotto assegnandole tre diverse destinazioni: 1) planovolumetrico 2) zona residenziale con negozi 3) zona verde, chiede che la sua proprietà sia destinata totalmente a zona residenziale, con negozi o semplice.

Si controdeduce:

Premesso che in sede di controdeduzioni alla prima pubblicazione del p.p. sono state accolte due opposizioni (n. 13 e n. 66) riguardanti lotti contigui a quello della ricorrente, per cui la strada di p.p. che investiva il lotto in questione fu eliminata e sostituita con una zona verde; considerato che detta zona verde risulta, per la sua esiguità, scarsamente utilizzabile ed il lotto della ricorrente pressoché inedificabile, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta destinando tutto il lotto, con esclusione della parte prevista a sede stradale e parcheggio, a zona R1 (indice di edificabilità residenziale semplice pari a 1,5 mc/mq).

La nuova soluzione è stata graficizzata nella allegata planimetria catastale 1:2.000.

N. 16 — MESSERI GASTONE.

Il ricorrente, constatato che sul suo lotto è stata progettata una strada «Ciclabile e pedonale», chiede che detta strada venga spostata a cavallo del confine con la proprietà adiacente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta per aderire ad un principio di equità nella distribuzione dei vincoli e considerato che lo spostamento in questione non comporta modifiche sostanziali al p.p.

La nuova soluzione è stata graficizzata nell'allegata planimetria catastale 1:2.000.

N. 17 — RICCIA ROBERTO.

Il ricorrente, constatato che il lotto di proprietà ricade in una zona dove è stato previsto il planovolumetrico obbligatorio, chiede che il proprio lotto, già edificato, venga stralciato dal P.L.V. insieme agli altri lotti già costruiti.

Si controdeduce:

Premesso che nell'isolato in cui ricade il lotto del ricorrente le proprietà risultano estremamente frazionate e molte di esse già edificate, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta, nei termini specificati nelle controdeduzioni ai punti 1° e 3° dell'osservazione n. 3.

N. 18 — CONTI MARCO.

Il ricorrente, constatato che con il p.p. è stato previsto l'allargamento a ml. 14 della Via Fillide, ove insiste il proprio immobile, chiede che gli venga concessa la possibilità di sopraelevare l'edificio esistente, costruito con regolare licenza, possibilità preclusa dal previsto allargamento, che impedisce il rispetto del distacco richiesto.

Si controdeduce:

Premesso che l'allargamento di Via Fillide non investe l'edificio esistente e che la nuova sezione di questa strada è conseguente alla struttura viaria di tutto il p.p., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta. Si rinvia, inoltre, per quanto riguarda la possibilità di ampliare il volume esistente, alla verifica da parte degli uffici competenti, dalla conformità del relativo progetto edilizio, alla normativa del p.p.

N. 19 — LEACCHE GIULIO.

Il ricorrente, proprietario di un appezzamento di terreno distinto in catasto al foglio 658 part. 49/P, premesso di aver già presentato ricorso il 23 gennaio 1969 n. 52 in quanto un passaggio pedonale o ciclabile tagliava il suo lotto in due parti rendendolo di difficile edificabilità, chiede che il passaggio pedonale come già fatto per casi analoghi, sia spostato a cavallo del confine con i lotti limitrofi e propone due soluzioni possibili.

Si controdeduce:

Si ritiene che la richiesta sia accoglibile, per la motivazione si rinvia a quanto controdedotto all'osservazione n. 16.

N. 20 — SOC. F.LLI ZOTTA.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno di 5.467 mq. con sovrastante capanno e varie costruzioni accessorie, adibite a piccole attività imprenditoriali e di commercio (deposito legname), premesso che il loro lotto era già destinato a zona N dal P.R.G. e che il p.p. ha confermato tale destinazione, chiedono, in via principale, che il loro terreno sia destinato a zona G3, per la parte esterna alla zona di rispetto al G.R.A., e in via subordinata, che il fondo stesso sia destinato a zona L2.

Si controdeduce:

Premesso che la destinazione a parco pubblico prevista dal p.p. conferma quella del P.R.G. e che tale conferma di destinazione deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche del P.R.G., che la destinazione richiesta in prima istanza contrasta con la densità imposta dal P.R.G. e

quella richiesta in via subordinata non è giustificata dall'entità delle attività che si svolgono sul lotto né dalla consistenza dei manufatti, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

N. 21 — FORTUNA FERNANDA VED. NATALINI.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno di circa 5.000 mq. destinato dal p.p. a zona G1 e sede stradale, chiede che sia modificata la destinazione in G2 o F1.

Si controdeduce:

Premesso che il P.R.G. prevedeva la destinazione a parco pubblico e che tale destinazione è stata modificata in G1 in seguito all'accoglimento di una opposizione presentata in occasione della prima pubblicazione del p.p. e considerato la scarsa qualità delle attrezzature e dell'edilizia esistente, allo scopo di rendere possibile la sostituzione dei volumi, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di applicare all'area interessata ed alle altre zone limitrofe di analoga situazione (vedi planimetria) una nuova destinazione di zona.

Tale destinazione di zona (verde privato) consente, oltre la conservazione delle costruzioni esistenti, anche la demolizione e ricostruzione, purché non siano superate le attuali cubature fuori terra ed entro terra, nonché le superfici utili di solaio.

La nuova soluzione è stata graficizzata nell'allegata planimetria catastale 1:2.000.

N. 22 — FERRARESI OTELLO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di lotti edificati nella zona oggetto dell'istanza allo scopo di salvaguardare le loro costruzioni, chiedono:

a) la trasformazione della nuova strada di p.p., larga 10 ml. a cavallo del confine, interessante le particelle 52, 53, 582, a percorso pedonale e ciclabile;

b) la sostituzione della fascia verde di rispetto alla zona ferroviaria con un percorso pedonale e ciclabile;

c) lo spostamento del percorso pedonale, tangente alla zona M3, a cavallo del confine delle proprietà.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di trasformare la fascia verde di rispetto della zona ferroviaria coincidente con Via Salcito in percorso pedonale e ciclabile e di spostare il percorso pedonale tangente alla zona M3 a cavallo del confine dei lotti, come da planimetria allegata.

Mentre per quanto riguarda la richiesta della trasformazione in percorso pedonale della nuova strada di p.p. larga 10 ml., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta, in quanto tale strada conduce ad un parcheggio di servizio alla zona M3 e ad un parcheggio di servizio alle zone residenziali circostanti.

N. 23 — TIRELLI PIETRO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di lotti ricadenti nella zona destinata al raddoppio della linea ferroviaria, già prevista dal P.R.G., chiedono che tale zona sia ridotta in modo da salvaguardare le costruzioni esistenti a ml. 14 dall'asse attuale dei binari.

Tale destinazione risulterebbe sufficiente, secondo i ricorrenti alla attuazione del previsto raddoppio da parte delle FF.SS.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto pregiudicherebbe la attuazione del raddoppio della ferrovia e l'inserimento di una stazione, che permetterebbe l'uso della ferrovia stessa anche come linea urbana.

N. 24 — CAPPIA CONCETTA ED ALTRI.

I ricorrenti, residenti nella zona di Via Titiro, presa visione del nuovo assetto viario della zona e non trovandolo rispondente alle loro personali esigenze, fanno richiesta affinché, l'asse di Via Titiro sia spostato dalla parte opposta a quella prevista, mantenendo gli attuali sbocchi delle Vie Sileno e Titiro con via della Rustica, sia pure con opportune modifiche e chiedono, altresì, un allacciamento a valle, verso la proprietà immobiliare, di Via Titiro con Via Aretusa.

Si controdeduce:

Premesso:

a) che la zona corrispondente ai tratti terminali verso via della Rustica, di Via Titiro e di Via Sileno ricade, nella destinazione a parco pubblico, per aderire ad una prescrizione della Soprintendenza ai Monumenti;

b) che la viabilità della zona discende dalla struttura viaria generale prevista dal p.p.;

c) che le strade in questione non verranno soppresse finché non saranno realizzate le alternative previste dal p.p., in particolare l'ultimo tratto di Via Sileno verso Via della Rustica non risulta soppreso dal p.p., ma trasformato in percorso pedonale e ciclabile;

d) che Via Sileno secondo le previsioni di p.p. risulta collegata anche se indirettamente con Via Aretusa.

Tutto ciò considerato si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta destinando anche l'ultimo tratto di Via Titiro, verso Via della Rustica, a percorso pedonale e ciclabile.

La nuova soluzione è stata graficizzata nell'allegata planimetria catastale in scala 1:2.000.

N. 25 — MILANI BRUNA ED ALTRI.

I ricorrenti, abitanti in Via Aretusa o in vie adiacenti ad essa, chiedono, allo scopo di consentire un rapido accesso verso Tor Sapienza, che sia previsto uno sbocco della Via Aretusa verso Tor Sapienza, attraverso il terreno dell'Immobiliare San Francesco, sul tracciato della fognatura già realizzata.

Si controdeduce:

Premesso che gli allacci con la viabilità esterna al p.p. sono già previsti attraverso l'asse principale del quartiere che ricalca i tracciati attuali di Via della Rustica e di Via Vertunni, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta, destinando il tracciato indicato dai ricorrenti a percorso pedonale e ciclabile. La soluzione è stata graficizzata sulla planimetria catastale allegata.

N. 26 — FRATELLI DI GIANVITO.

I ricorrenti, premesso che il lotto di loro proprietà non si presta ad essere destinato a G1 perché sia le costruzioni che le alberature esistenti in loco non sono tali da richiedere provvedimenti atti a conservarli, in quanto le costruzioni non hanno alcun valore architettonico e le alberature sono sorte spontaneamente, fanno rilevare:

- 1) il terreno ricadeva all'interno del perimetro della zona industriale stabilito con legge 25 aprile 1941;
- 2) il medesimo era destinato dal P.R.G. approvato il 16 dicembre 1965, a zona F1;
- 3) il p.p. 13F destina il proprio terreno a zona G1.

Gli interessati, inoltre, sostengono che non è possibile cambiare la destinazione data dal P.R.G. per motivi di diritto, pertanto chiedono il ripristino della destinazione a zona F1 o, in via subordinata, a zona B2 per permettere la sostituzione degli edifici esistenti.

Si controdeduce:

Premesso che il P.R.G. destinava il lotto in questione a zona N (parco pubblico) e non a zona F1 come sostenuto dai ricorrenti, che non è sostenibile la tesi secondo la quale in sede di p.p. non possono apportarsi modifiche al P.R.G., poiché in tal caso dovrebbe essere confermata la destinazione a parco pubblico che il lotto è stato destinato a G1 in seguito all'accoglimento di una opposizione (N 6) al p.p. 13F in occasione della precedente pubblicazione, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nella sua seconda istanza, trasformando la destinazione secondo quanto controdedotto all'osservazione n. 21 (come da allegata planimetria).

N. 27 — ANGELINI GIOVANNI

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno con sovrastante fabbricato, constatato che il p.p. prevede una nuova strada che comporta l'esproprio di parte della proprietà e la demolizione di una parte del fabbricato; considerato che il relitto di terreno — ricadente in zona a P.L.V. — darebbe la possibilità di riedificare una cubatura pari a quella ora esistente, a condizione che l'incentivo raggiunga i 4,50 mc/mq., chiede che sia preso in esame quanto sopra esposto.

Si controdeduce:

Premesso che la realizzazione del P.L.V. obbligatorio comporta oggettive difficoltà, data l'estrema frammentazione delle proprietà, un numero consistente delle quali risultano edificate, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nei termini specificati nei punti 1 e 3 dell'opposizione n. 3.

N. 27 BIS — CONSIGLIO VII CIRCOSCRIZIONE.

Il Consiglio della VII Circoscrizione, dopo aver esaminato il p.p., con voto unanime dei 23 Consiglieri presenti il 24 ottobre 1973, facendosi portavoce degli interessi generali della collettività circoscrizionale, richiede le seguenti modifiche:

a) esproprio di alcune aree, come risulta da un documento allegato datato 10 ottobre 1973, precisamente:

a—1) l'area a fianco della ferrovia, interna alla zona F2, destinata dal p.p. all'edificazione in base alle norme del P.R.G.;

a—2) l'area con vincolo planovolumetrico obbligatorio ubicata a fianco di Via Nicandro e prospiciente una nuova strada di p.p.;

a—3) 2 aree indicate su di una planimetria catastale 1:2.000, la 1<sup>a</sup> prospiciente Via Dameta, l'altra ubicata in corrispondenza dell'incrocio tra Via Francesco Vitalini e Via Valerio Scotelli;

b) eliminazione degli incentivi di cubatura oltre i 3 indici previsti (1,5; 1,8; 2,09). Conseguentemente la cubatura per le attività commerciali dovrà essere contenuta in questi 3 indici.

Si controdeduce:

Premesso che il p.p. elaborato nel 1968, prevede già il soddisfacimento dei fabbisogni, secondo gli indici stabiliti dalle norme tecniche del P.R.G., considerando che tali indici costituiscono minimo di dotazione di aree, si ritiene che la richiesta contenuta nel punto a—1 possa essere parzialmente accolta, riducendo l'indice di densità territoriale della zona F2 da 100 ad 80 ab/ha, concedendo la possibilità di edificare il 15% di cubatura non residenziale, non oltre ma all'interno del volume residenziale ammesso.

Tale volume sarà calcolato in base all'indice di edificabilità territoriale di 0,64 mc. x mq. e dovrà essere accorpato in un'area della dimensione di 14.000 mq. ubicata a fianco della ferrovia, come risulta dalla planimetria allegata 1:2.000.

Per quanto riguarda le richieste contenute nei punti a—1, a—2, a—3, si ritiene che possano essere parzialmente accolte come risulta dalla soluzione apportata nella planimetria 1:2.000 allegata.

Per quanto riguarda il punto b) si ritiene che l'opposizione possa essere accolta come specificato nei punti 1 e 3 dell'opposizione n. 3.

#### N. 28 — GANDOLFI CARLO, MASSIMO ED ENNIO.

I ricorrenti, proprietari del terreno contraddistinto dalle particelle 22 e 23, foglio 657 e comproprietari di aree limitrofe, si oppongono ad alcuni tracciati stradali.

Si controdeduce:

Poiché i tracciati stradali oggetto dell'opposizione ricadono all'esterno del perimetro del p.p. 13F, riguardando il p.p. 8L, già controdedotto, l'opposizione non è pertinente.

#### N. 29 — PROPRIETARI DI PICCOLI LOTTI IN VIA FILIBERTO PETITI.

I ricorrenti dichiarano di essere un gruppo di piccoli proprietari di lotti siti in Via Filiberto Petiti e, constatato che il p.p. prevede, sui loro terreni, il passaggio di 2 strade, chiedono che tali strade vengano spostate in altra zona.

Si controdeduce:

L'opposizione risulta (da timbro postale) spedita entro i termini di legge, anche se pervenuta dopo la scadenza di tali termini.

Premesso che non risultano specificati i terreni interessati dalle strade oggetto del ricorso, lo stesso appare di contenuto analogo a quello dell'opposizione n. 28.

Si rimanda, pertanto, a quanto controdedotto all'osservazione n. 28.

#### N. 30 — CITTADINI DELLA BORGATA LA RUSTICA.

I firmatari del ricorso si oppongono alla richiesta di abbassamento degli indici di edificabilità, avanzata dall'osservazione n. 3 e sostengono che tali indici andrebbero

eventualmente aumentati a 2,00 mc/mq. al fine di poter permettere una più rapida sostituzione di un'edilizia che presenta caratteristiche di scarsa validità igienica ed architettonica.

Inoltre, i firmatari propongono:

— che la rete viaria ricalchi i tracciati esistenti con i necessari allargamenti e che i percorsi pedonali e ciclabili siano posti a cavallo dei confini dei lotti;

— che per i planovolumetrici sia eliminata l'obbligatorietà, lasciando la possibilità di una libera realizzazione, con la possibilità di inserire tra le attrezzature commerciali anche i negozi.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è pervenuta fuori termine, si controdeduce come segue:

— per quanto riguarda la 1<sup>a</sup> proposizione contenuta nel ricorso, si rimanda alle controdeduzioni di cui ai punti 1 e 3 dell'osservazione n. 3;

— per quanto riguarda il punto 2), si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta ripristinando alcuni tracciati stradali soppressi, (compatibilmente con la struttura viaria generale), come richiesto da firmatari di altre opposizioni e ponendo, ove possibile, i percorsi pedonali e ciclabili a cavallo delle proprietà;

— per quanto riguarda i planovolumetrici obbligatori si rimanda alle controdeduzioni di cui ai punti 1 e 3 dell'osservazione n. 3.

N. 31 — BUFFA ORNELLA.

La ricorrente, premesso che il proprio lotto di terreno di circa 4.200 mq., era destinato dal P.R.G., per i 4/5 a zona F1 e per circa 1/5 a zona N, mentre, secondo le previsioni di p.p., risulta parzialmente investito da una strada e destinato, per la restante parte, a verde pubblico, chiede che quest'ultimo vincolo sia limitato alla fascia di rispetto stradale, ripristinando parzialmente l'edificabilità del lotto.

La ricorrente presentò già un'opposizione respinta in sede di 1<sup>a</sup> pubblicazione al p.p.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, si ritiene che la stessa possa essere accolta, in considerazione della destinazione a zona F1 del P.R.G. e della scarsa consistenza della superficie del lotto destinato dal p.p. a zona N.

L'area così svincolata viene destinata a zona R1 con indice 1,5mc./mq.

La soluzione è stata graficizzata nell'allegata planimetria catastale 1:2.000.

N. 32 — BURATTI ENERIA, ORSINI CAROLINA E CATERINA.

Le firmatarie dell'istanza, rilevato che un percorso pedonale e ciclabile della larghezza di ml. 6,00, ricade interamente all'interno della loro proprietà, chiedono che detto percorso sia disposto a cavallo del confine del lotto.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, si ritiene che la medesima possa essere accolta, in conformità al criterio generalmente adottato.

N. 33 — DE VALLE GEMMA IN ARENA.

La ricorrente proprietaria di un lotto di terreno già destinato dal P.R.G. a zona FI ed edificato con licenza di costruzione n. 10807 del 15 marzo 1946, avendo constatato che il p.p. destina la zona, in cui detto terreno ricade, a parco pubblico, chiede che per il lotto in questione sia ripristinata la destinazione di zona prevista dal P.R.G.

Si controdeduce:

L'opposizione è stata presentata fuori termine, ma si ritiene che possa essere parzialmente accolta stralciando dalla zona N (parco pubblico) la porzione del lotto legittimamente edificato, come risulta dalla planimetria catastale allegata - scala 1:2.000.

N. 34 — PONTIFICIA OPERA PRESERVAZIONE FEDE.

La ricorrente fa presente che l'allargamento di Via della Rustica, previsto dal piano particolareggiato, investe il piano interrato parzialmente adibito a cripta della Chiesa di N. S. di Czestehowa e che il ripristino del vecchio tracciato di Via Vertunni, nella parte che sbocca su Piazza Corelli, comprometterebbe il sagrato della Chiesa stessa.

Pertanto, si richiede una soluzione che eviti i 2 inconvenienti lamentati.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, si ritiene che la medesima possa essere accolta, nel senso che gli allargamenti stradali di Via della Rustica e Via Vertunni, potranno essere realizzati simmetricamente rispetto agli attuali assi delle 2 strade.

La nuova soluzione è stata graficizzata nella planimetria catastale allegata alla scala 1:2.000.

N. 35 — PIZZUTI ANGELA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno, chiede che Via Francesco Vitalini sia inserita tra le strade pubbliche e sia altresì soppresso il passaggio pedonale che dal prolungamento di Via Alessandro Castelli raggiunge la Via Francesco Vitalini.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine e che le modifiche richieste non mutano sostanzialmente la struttura viaria del p.p., si ritiene che la medesima possa essere parzialmente accolta ripristinando la Via Francesco Vitalini e spostando il passaggio pedonale, di cui si chiede la soppressione, lungo i confini dei lotti.

La soluzione è stata graficizzata nella planimetria catastale allegata in scala 1:2.000.

N. 36 — SPIGOLA CLAUDIO, DI MARIO EGIDIO, CAPRARO ALBINO, INNOCENZI ROMANO.

I presentatori dell'istanza chiedono:

a) l'inserimento di un passaggio pedonale, tangente la ferrovia Roma-Sulmona, in sostituzione di una fascia di verde pubblico, prevista dal p.p. tra Via Vertunni e la scuola costruita recentemente, allo scopo di abbreviare i percorsi dei ragazzi;

b) inserimento, tra i percorsi carrabili pubblici, dello svincolo già realizzato sul G.R.A. da una ditta privata.



Si controdeduce:

Premesso che l'osservazione è stata presentata fuori termine, si ritiene che la stessa possa essere parzialmente accolta in quanto la richiesta contenuta al punto a) non contrasta con i criteri informativi del p.p., perché tende a migliorare il suo funzionamento.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto b), si ritiene che la stessa non possa essere accolta poiché il p.p. prevede un razionale inserimento della viabilità interna sull'autostrada dell'Aquila e quindi sul G.R.A., tramite un'arteria di settore urbano di categoria intermedia. Pertanto, l'innesto diretto di una strada secondaria, interna al quartiere, sul G.R.A., comporterebbe notevoli disfunzioni sul traffico locale.

La soluzione è stata graficizzata nella planimetria catastale allegata in scala 1:2.000.

#### N. 37 — UN GRUPPO DI 25 ABITANTI DELLA BORGATA.

I ricorrenti chiedono la soppressione del passaggio pedonale che congiunge Via Nicandro e Via Dameta; poiché un tratto investirebbe un fabbricato esistente ed un altro tratto è ritenuto inutile in quanto troppo vicino a Via della Rustica.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine e che le modifiche richieste non contrastano con la struttura viaria del piano particolareggiato, si ritiene che la stessa possa essere parzialmente accolta spostando il passaggio pedonale in modo da non investire il fabbricato esistente.

La soluzione è stata graficizzata nell'allegata planimetria catastale in scala 1:2.000.

#### N. 38 — NICOLI COLOMBA IN VIANELLO.

La ricorrente, proprietaria di un terreno ubicato in Via Francesco Vitalini, appellandosi al voto della Circostrizione e alle istanze di numerosi cittadini, che auspicano il ripristino della viabilità esistente, chiede che sia ripristinata interamente la Via Francesco Vitalini ed eliminata la nuova strada prevista dal p.p. in quanto ritenuta superflua.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, si ritiene che la stessa possa essere accolta per i seguenti motivi: Via Francesco Vitalini risulta essere già attrezzata, quindi, anche per aderire alle richieste di altri abitanti della zona (vedi opposizione n. 3), può essere ripristinata.

In seguito a questa modifica risulta superflua la nuova strada di piano particolareggiato che avrebbe dovuto costituire l'alternativa alla strada suddetta.

B) di confermare a tutti gli effetti la deliberazione della Giunta Municipale n. 598 del 17 febbraio 1971, recante le controdeduzioni comunali alle opposizioni ed osservazioni presentate in sede di 1ª pubblicazione avverso il piano sopraccitato;

C) di inviare alla Regione Lazio, per i conseguenti adempimenti di competenza, gli atti ed i documenti facenti parte del piano, nonché le opposizioni ed osservazioni presentate e la presente deliberazione recante le relative controdeduzioni.

Le modifiche e le integrazioni conseguenti le modifiche sono graficizzate nelle planimetrie appresso indicate, che vengono allegate alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima:

**REGIONE LAZIO**  
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
Copia conforme all'originale che si rilascia a  
Roma, il **L 6 NOVEMBRE 1985**  
Da integrare con le modifiche, **integrazioni,**  
~~comunicazioni~~ e prescrizioni di cui alla  
D.G.R. 7565 del 13.11.84



IL FUNZIONARIO

*Leinelli*

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E: Tav. 1, 2, 3, 5. *ecc. 17*



L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

F.to: G. C. ARGAN

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: A. BENZONI

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. LATERZA

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 10 APR. 1977 al 24 APR. 1977 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 12 APR. 1977

Li 25 APR. 1977

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Esecutiva e norme e per gli effetti della Legge 10-2-1953, n. 62.

Il - 3 MAG. 1977  
p. IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to R. Malasomma

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li 3 MAG. 1977

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
